



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

NOVEMBRE 2014

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

SOMMARIO

PREMESSE.....	2
1. DESTINATARI.....	3
2. I PRINCIPI ETICI GENERALI.....	4
3. DIGNITÀ ED UGUAGLIANZA	4
A) consenso informato e corretto trattamento dei dati: informazione ai pazienti	4
B) collaborazione dei fornitori nella creazione tutorial formazione.....	6
C) Ambiti di attività di utilizzo della telemedicina.....	6
4. REQUISITI DEL FORNITORE DI TECNOLOGIA DIAGNOSTICA IDONEA ALLA TRASMISSIONE DEI DATI PER VIA TELEMATICA.	7
5. QUALITÀ DEI SERVIZI DEL CENTRO EROGATORE	7
6. QUALITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI STUDI MEDICI PRIVATI	7
7. RESPONSABILITÀ DELLA REFERTAZIONE	8
8. RAPPORTI TRA CENTRI E MEDICI EROGATORI E MEDICI FRUITORI	8
9. FORO DEL PAZIENTE.....	8
10. GARANZIE TECNOLOGICHE DEL CENTRO SERVIZI.....	8

ALLEGATI

1. <u>INFORMATIVA - CONSENSO INFORMATO TELEMEDICINA- FORMAT DI BASE</u>	10
---	----

Estensori

Avv. Paola Ferrari

Dott. Dario Grisillo

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

Il 20 Febbraio la conferenza Stato Regioni ha approvato il documento “Telemedicina linee di indirizzo nazionali”, che ha permesso di indirizzare i soggetti che operano a contatto con il paziente nella corretta gestione delle tecnologie informatiche.

Il presente Codice di Autoregolamentazione per l'utilizzo della tecnologia informatica, di cui FIMMG autonomamente si dota, vuole rappresentare una prima applicazione delle linee guida fornendo un modello di governance a cui i medici di Medicina Generale potranno attenersi, con l'obiettivo di dare certezza giuridica ed implementativa agli operatori ed ai pazienti.

La corretta applicazione permetterà di centrare l'obiettivo, alla base delle linee di indirizzo, di riorganizzare l'assistenza sanitaria, spostando i dati e le notizie e non il paziente, con conseguente alleggerimento degli ospedali, delle risorse private dei pazienti e con migliore beneficio clinico ed erogativo nell'ambito, in particolare, dell'assistenza dei pazienti cronici e fragili.

Per garantire al medico ed al paziente che i vari soggetti coinvolti nelle relazioni professionali ottemperino alle regole del presente Codice di autoregolamentazione si istituisce presso FIMMG Nazionale una Piattaforma, a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei loro pazienti, sulla quale i soggetti produttori di tecnologia diagnostica di telemedicina ed i soggetti – centri erogatori o singoli professionisti, Erogatori di servizi, possano registrarsi sottoscrivendo un format che garantisce la loro accettazione ed il loro uniformarsi ai criteri descritti dal presente documento.

Il presente Codice di autoregolamentazione, integra e non sostituisce, le linee guida nazionali o regionali, le norme di legge e deontologiche della professione medica.

1. DESTINATARI

- A) Medici di Medicina Generale, aggregazioni funzionali, nuclei di cure primarie, associazioni di medicina primaria in qualunque modo organizzati
- B) Personale medico, operatori sanitari, operatori del benessere o specialisti che svolgono, a qualunque titolo, attività presso una qualsiasi delle strutture.
- C) Provider dei servizi tecnici che si vogliono rapportare con i medici iscritti alla FIMMG - Federazione Nazionale dei medici di famiglia e che accettano il presente codice mediante format di adesione sulla piattaforma FIMMG e/o esplicitamente richiamati nei contratti di collaborazione con i singoli medici.
- D) Erogatori di servizi di telemedicina e centri servizi che intendano operare a qualunque titolo con il medico o con le sue forme aggregative e sottoscrivono il format di adesione al presente codice sulla piattaforma FIMMG.
- E) Centri servizi che erogano prestazioni di intermediazione tra domanda ed offerta
- F) Appaltatori di beni e servizi in qualunque forma giuridica fornita al medico
- G) Fornitori
- H) Consulenti

- I) Tutti coloro che per ragioni funzionali, amministrative o di servizio operano a qualunque titolo con il medico o con le sue forme aggregative.

2. PRINCIPI GENERALI

Le azioni ed i comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza, legittimità, diligenza, onestà e rigore professionale ed all'osservanza delle leggi e dei codici deontologici specifici per le singole professioni coinvolte.

Ogni Destinatario deve acquisire adeguata conoscenza delle norme di legge, dei Codici Deontologici e delle misure regolamentari pertinenti alle proprie funzioni per evitare condotte in contrasto con i predetti precetti.

Il medico, nell'intento di assicurare che il legame fiduciario medico-paziente si possa sviluppare anche in tale nuovo contesto, dedicherà il tempo necessario a soddisfare le esigenze informative del paziente per garantire che il consenso informato venga acquisito in una logica di dialogo e condivisione.

Questo codice rappresenta uno strumento di autoregolamentazione della qualità e della sicurezza delle procedure che i medici e le strutture di cura che con essi si approcciano offrono al paziente. La finalità ultima è quella di implementare i servizi di Telemedicina, fornendo quante più garanzie di affidamento possibile a chi, avvalendosi di un servizio a distanza, può avere maggiori difficoltà ad accertarsi del livello professionale di chi eroga la prestazione.

Il presente Codice di autoregolamentazione deve essere applicato in ogni ambito reso possibile dalla tecnologia. I contenuti del presente codice devono essere integralmente accettati con la compilazione del format di registrazione alla piattaforma FIMMG, mediante apposizione della firma digitale o produzione del documento sottoscritto in originale, da parte degli operatori che intendono offrire servizi ai medici iscritti a Fimmg e/o inseriti nei contratti.

La mancata accettazione o la sua violazione, legittimeranno il medico e la FIMMG a chiedere l'estromissione dalla piattaforma dei centri o dei singoli professionisti erogatori.

3. DIGNITÀ ED UGUAGLIANZA

I Destinatari devono riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con colleghi e pazienti di qualsiasi nazionalità, cultura, religione, razza, ceto sociale ed inclinazioni sessuali, senza discriminazioni di alcun genere.

- A) consenso informato e corretto trattamento dei dati: informazione ai pazienti
-

La telemedicina non deresponsabilizza il medico nel rapporto umano con il paziente che deve essere sempre rapportato alla condivisione, umana e clinica, del percorso clinico proposto.

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

L'atto sanitario per il quale si fa ricorso alla Telemedicina deve ottemperare ai diritti e agli obblighi inerenti a qualsiasi atto sanitario, ma anche tenere conto degli obblighi connessi alla sua specificità e, tra questi, l'informazione al paziente circa le potenzialità ed i limiti dei servizi di telemedicina offerti.

Il paziente deve essere informato circa l'opportunità e la portata dell'atto, nonché sulla sicurezza ed affidabilità dei mezzi utilizzati e sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati, nel rispetto della normativa vigente e, qualora il servizio di telemedicina comporti anche attività di telerefertazione, sulle qualifiche professionali e garanzie assicurative del medico che fornisce il referto.

Deve essere chiaro al paziente che la tecnologia informatica rappresenta un sistema innovativo nella erogazione di prestazioni diagnostiche che si aggiunge alle altre forme tradizionali di erogazioni delle prestazioni sanitarie.

Conseguentemente, la telemedicina non può essere proposta come unica modalità diagnostica a disposizione del paziente che deve sentirsi libero di accettarla in modo responsabile dopo essere stato informato sulla necessità o meno di ripetere il consenso per ogni prestazione, e sulla peculiarità delle prestazioni a distanza (mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del medico; impossibilità di una visita completa e di un intervento immediato in caso di urgenza).

Nel rapporto tra medico e paziente è necessario assicurarsi che le domande formulate e le risposte date dal professionista siano comprensibili per il paziente. In tal senso il medico potrà far ricorso anche all'uso di materiale informativo realizzato allo scopo.

Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino, necessarie per l'erogazione di servizi di Telemedicina, rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici, che sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, indicazioni del Garante e delle autorità internazionali immediatamente precettive. Le modalità e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati dovranno, quindi, in ogni caso essere adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza) ed alle successive direttive tecniche dell'autorità italiana ed europea.

Il cittadino dovrà essere informato sulle modalità di trattamento dei dati (esame, trasmissione remota, utilizzo, ecc.) e loro finalità/garanzie, nonché, nel caso di specifici percorsi diagnostico terapeutici, sui protocolli. Il fornitore dei servizi metterà a disposizione dei medici specifici tutorial che possano aiutare il medico fruitore ad informare in modo compiuto i pazienti in relazione al sistema da svolgere.

Il cittadino deve essere informato dei suoi diritti sui propri dati personali e che in ogni momento può revocare il consenso al loro trattamento, ai sensi dell'art. 13 del dlgs196/2003 e successive modifiche.

A tal fine si allega al presente Codice format di informativa e di consenso informato da somministrare che il medico dovrà integrare con le condizioni ed i rischi peculiari dello specifico atto clinico e della tecnologia utilizzata.

Tutti coloro, Medici fruitori e soggetti erogatori, che a qualunque titolo intervengono nell'erogazione dei servizi di telemedicina, avendo accettato il presente codice, si impegnano al rispetto dell'assoluta riservatezza dei dati, personali e sensibili, riguardanti i pazienti e si impegnano a sottoporre ai soggetti terzi, che intervengono nel trattamento dei dati, la sottoscrizione di analoghi patti di riservatezza.

Si obbligano, inoltre, alla consegna ai propri collaboratori di specifiche istruzioni che specifichino le regole di riservatezza qui indicate e/o indicate dalle autorità garanti.

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

I Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti a tutelare la confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa e devono osservare le clausole di riservatezza richieste dalle controparti.

Nell'elaborazione delle informazioni, gli interlocutori dovranno acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni; conservare i suddetti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza; comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure prefissate ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata.

Il medico fruitore ed il suo personale fornirà ai pazienti idonea informativa relativa al trattamento dei dati e raccoglierà il loro consenso al trattamento quando ciò sia obbligatorio per legge.

Tutto il personale deve essere istruito sul fatto che i documenti e le informazioni contenenti dati sensibili devono essere consegnate al paziente stesso e/o a persona espressamente delegata. Non dovrà divulgare informazioni sensibili e dati su patologie nelle conversazioni alla presenza di terze persone o nelle sale d'attesa dove altri possano sentire le conversazioni.

Il medico fruitore della prestazione di telemedicina, a vantaggio del proprio paziente, nel caso si utilizzino sistemi di memorizzazione su Cloud Computing o presso sedi decentrate, avrà cura di adottare idonei contratti, che prevedano da parte del fornitore clausole di riservatezza e di protezione dei dati secondo le migliori tecniche di cifratura e di sicurezza.

B) collaborazione dei fornitori nella creazione di tutorial per la formazione

L'accettazione del presente codice impegna il fornitore dei servizi a mettere a disposizione dei medici materiale informativo, tutorial, indicazioni di rilevazione diagnostica che permettano al medico ed al paziente un utilizzo informato e consapevole delle tecnologie.

C) Ambiti di attività di utilizzo della telemedicina

L'utilizzo di tecnologia informatica può avvenire nell'ottica della **Teleassistenza/ telemonitoraggio** laddove il paziente viene sottoposto ad esame diagnostico, registrato in luogo diverso dallo studio del medico di medicina generale, dallo stesso paziente o da personale sanitario all'uso dedicato e trasmesso al medico che ne garantisce la interpretazione.

In questo caso sono coinvolti: il medico di medicina generale, il paziente ed il fornitore di tecnologia diagnostica idonea alla trasmissione dei dati per via telematica.

La tecnologia informatica può inoltre essere utilizzata nell'ottica della **telerefertazione**, laddove l'esame diagnostico, registrato come sopra, viene inviato ad un medico refertatore che deve avere i requisiti specialistici necessari alla valutazione clinica richiesta.

In questo caso sono coinvolti il medico di medicina generale, il paziente, il fornitore di tecnologia diagnostica, il centro o singolo professionista che esegue la refertazione.

4. REQUISITI DEL FORNITORE DI TECNOLOGIA DIAGNOSTICA IDONEA ALLA TRASMISSIONE DEI DATI PER VIA TELEMATICA.

Qualora vengano utilizzati dispositivi medici, questi devono rispondere alla legislazione corrente in materia di sicurezza ed efficacia, come definite nelle direttive comunitarie per la certificazione di dispositivi medici e relative linee guida ed agli standard di qualità internazionali (ad es ISO, UNI). Le piattaforme di trasmissione dei dati devono garantire la riservatezza e la crittografia dei dati sanitari che transitano.

Al fine di garantire quanto sopra sarà disponibile sulla Piattaforma format di dichiarazione tipo che il Fornitore di tecnologia diagnostica deve sottoscrivere per essere inserito nella Piattaforma.

5. QUALITÀ DEI SERVIZI DEL CENTRO EROGATORE

Per poter erogare attività di Telemedicina, le strutture interessate (Centro erogatore), devono:

- a) essere autorizzate secondo la normativa vigente all'esercizio dell'attività clinica erogata;
- b) essere dotate di polizza assicurativa per la responsabilità civile dei servizi erogati.

Per essere accreditato alla piattaforma, il centro deve indicare, nel campo specifico del format di registrazione, il numero della polizza di responsabilità civile con relativa scadenza. La scadenza della polizza comporta il blocco della posizione con necessario adeguamento dell'indicazione della nuova scadenza.

Al fine di garantire quanto sopra sarà disponibile sulla Piattaforma format di dichiarazione tipo che il Centro Erogatore deve sottoscrivere per essere inserito nella Piattaforma.

6. QUALITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI STUDI MEDICI PRIVATI

Nel caso di liberi professionisti che lavorano in studi medici privati e ove l'opera intellettuale prevalga su organizzazione e attrezzature, per poter esercitare attività nella disciplina specialistica (es. cardiologia, diagnostica per immagini, oftalmologia, diagnostica clinica ecc.) per la quale si intendono erogare prestazioni di Telemedicina, in conformità con eventuali requisiti, norme e regolamenti regionali/comunali (abitabilità, aspetti connessi alla sicurezza e privacy, igiene etc.), devono:

- a) essere abilitati e iscritti all'Albo Professionale ed essere specialisti nella disciplina medica per la quale si intendono erogare servizi di Telemedicina specialistica;
- b) Essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso i pazienti.

Per essere accreditati alla piattaforma, il medico deve indicare, nel campo specifico del format di registrazione, il numero della polizza di responsabilità civile con relativa scadenza. La scadenza della polizza comporta il blocco della posizione con necessario adeguamento dell'indicazione della nuova scadenza.

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

Al fine di garantire quanto sopra sarà disponibile sulla Piattaforma format di dichiarazione tipo che il professionista deve sottoscrivere per essere inserito nella Piattaforma

7. RESPONSABILITA' DELLA REFERTAZIONE

I Medici Fruttori sono totalmente estranei ai rapporti di lavoro instaurati tra i centri servizi ed i professionisti che con essi collaborano.

Conseguentemente, il centro servizi ed il professionista refertatore, o il libero professionista refertatore sono gli unici responsabili verso il paziente della correttezza della refertazione proposta al medico utilizzatore.

Il documento di refertazione, dovrà essere completo in ogni sua parte ed in particolar modo deve contenere: nome, cognome, indirizzo e numero di iscrizione all'Ordine del medico refertatore; data e luogo di refertazione. Il referto deve essere firmato con modalità che garantiscano la strong authentication (UN, PW e PIN) del refertatore sulla piattaforma.

8. RAPPORTI TRA CENTRI E MEDICI EROGATORI E MEDICI FRUITORI

Il rapporto tra medici erogatori della prestazione e medici che ne usufruiscono deve essere improntato al massimo rispetto e lealtà reciproca e deve essere conforme al codice Deontologico Medico ed alle norme specifiche.

Il medico fruitore deve essere immediatamente informato di eventuali limiti tecnici (in via esemplificativa guasto apparecchiature, instabilità reti di trasmissione, venir meno dei requisiti di sicurezza, professionali o assicurativi) che possano diminuire la sicurezza delle cure verso il paziente.

9. FORO DEL PAZIENTE

Nel caso di contenziosi tra medici e centri erogatori o medici erogatori che abbiano come fondamento danni al paziente, il foro accettato è quello di residenza del paziente. La clausola dovrà essere inserita nei consensi informati che saranno proposti al paziente.

10. GARANZIE TECNOLOGICHE DEL CENTRO SERVIZI

La gestione delle informazioni sanitarie tra Centro Erogatore e Utente può avvenire in modo diretto o attraverso un Centro Servizi.

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

Il Centro Servizi non interviene a livello di responsabilità clinica e risponde al Centro Erogatore per quanto riguarda lo svolgimento efficace di tutti i suoi compiti, in particolare per gli aspetti di integrità e sicurezza delle informazioni sanitarie trasmesse durante le attività di Telemedicina. Come ogni sistema informatico che tratta dati sensibili deve rispondere alle previsioni normative in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il servizio di Telemedicina si attui attraverso un Centro Servizi, il Centro Erogatore stipula con il Centro Servizi apposito accordo, contratto, convenzione, nei quali vengono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto ed in particolare quelli relativi alla gestione e integrazione delle tecnologie utilizzate per il servizio di Telemedicina, rispettando gli elementi di garanzia per la autorizzazione ed il rispetto del presente codice deontologico.

Le garanzie tecnologiche riguardano il servizio di Telemedicina nel suo complesso. I livelli minimi che devono essere assicurati riguardano l'integrità delle informazioni trasmesse e gestite e la coerenza tra l'informazione trasmessa e l'informazione disponibile quando la prestazione viene erogata in modalità convenzionale.

L'infrastruttura di telecomunicazione deve garantire l'operatività del servizio grazie all'adozione degli standard di telecomunicazione previsti a livello internazionale, all'interoperabilità delle reti e dei protocolli di cui fa uso; la continuità del servizio rispetto al periodo di erogazione; la verifica della sorgente delle informazioni (autenticazione); la protezione delle informazioni dagli accessi non autorizzati; la sicurezza informatica ovvero la protezione delle reti e dei sistemi al fine di prevenire e/o rilevare tentativi di intrusione; la crittografia dei dati; ogni altra indicazione tecnica consigliata per preservare l'integrità e conservazione del dato; la riservatezza attraverso specifiche soluzioni tecniche di profilazione degli utenti del servizio;

Nella gestione delle Informazioni sanitarie, deve essere garantito l'utilizzo di formati e standard di codifica, laddove prescritti dal legislatore.

Nelle richieste di accreditamento dovranno essere indicati i nominativi dei responsabili del trattamento che viene effettuato ed il rispetto della normativa Italiana ed Europea in materia di trattamento dei dati.

Al fine di garantire quanto sopra sarà disponibile sulla Piattaforma format di dichiarazione tipo che il Centro servizi deve sottoscrivere per essere inserito nella Piattaforma

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

ALLEGATI

1. INFORMATIVA - CONSENSO INFORMATO TELEMEDICINA- FORMAT DI BASE

DATA:

NOME COGNOME		
INDIRIZZO		
NATO		
IL		
TELEFONI		
MAIL		
EROGATORE		
ESAME RICHiesto		
NUMERO EMERGENZA		
PERSONA DI RIFERIMENTO AUTORIZZATA ANCHE PER IL RITIRO		

Costo servizio	
Altro obbligato al pagamento	

INFORMATIVA

La Telemedicina utilizza attrezzature mediche, informatiche e tecnologie di comunicazione elettronica che permettono di poter erogare servizi di refertazione, analisi, telemonitoraggio, attraverso l'ausilio di strutture cliniche che si trovano in altre località.

Sono stato informato di quanto segue:

Il medico che referterà i dati non sarà fisicamente nella stessa stanza con me. Il mio medico o il personale infermieristico e tecnico potranno assistere all'esame per ogni fase necessaria alla buona

riuscita. Sono, in ogni caso informato che la responsabilità dell'esame dipenderà dal medico specialista refertatore e dall'eventuale struttura sanitaria dalla quale questo dipende.

Il mio medico garantirà che lo specialista di cui si servirà è specialista nella materia oggetto del servizio medico richiesto.

I dati raccolti clinici, biologici, audio e video necessari ai fini dell'obiettivo da raggiungere, entreranno a far parte della cartella clinica del mio medico e del medico refertatore. Possono essere utilizzati solo a scopo di documentazione o di assistenza sanitaria da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel passaggio di informazioni al fine di eseguire la prestazione richiesta e per ogni altro aspetto organizzativo ed amministrativo ma nei soli limiti richiesti in ragione della finalità di raccolta e trattamento (es. medico di riferimento, medico refertatore, centro servizi).

Ho il diritto di rifiutare o revocare il mio consenso per la telemedicina in qualsiasi momento senza influire sul diritto alle cure future.

Sono stato informato del fatto che esistono metodi alternativi per eseguire l'esame ed, in particolare, che posso rivolgermi a strutture del servizio sanitario nazionale, aziende convenzionate con il servizio sanitario e/o aziende e laboratori privati che erogano la prestazione con metodi tradizionale.

Ho il diritto di accesso alle mie informazioni mediche. Posso esaminare tutte le informazioni mediche documentate nel corso di un incontro telemedicina e posso ottenere copia di tali informazioni in conformità con la legge Italiana

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Per svolgere il servizio richiesto i miei dati sanitari saranno trattati dal medico, dalle società di servizi specializzate in servizi di telemedicina, dai medici refertatori, con modalità cartacee ed elettroniche, nel rispetto delle normative di riservatezza in materia.

I dati saranno conservati e trattati nel rigoroso rispetto della riservatezza del paziente. Ogni richiesta di approfondimento e necessità di consulto con altri operatori, siano essi tecnici o medici, è affidata al mio medico di riferimento. Tutti coloro che trattano i miei dati sanitari sono tenuti al segreto professionale.

Il mio medico di riferimento, potrà utilizzare i miei dati sanitari, ma solo in forma anonima ed aggregata, al fine di studio scientifico, controllo economico delle prestazioni, elaborazioni di dati epidemiologici e pubblicazioni scientifiche o congressuali. Il tutto, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Mi è stato garantito che in caso di contenzioso il tribunale competente sarà quello di mia residenza, ovunque si trovi il medico refertatore o il centro servizi.

CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE TELEMEDICINA

CONSENSO INFORMATO

Ho perfettamente compreso tutte le informazioni fornitemi con la presente informativa sulla prestazione diagnostica di telemedicina e sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati

Acconsento alla esecuzione dell'esame nella modalità telemedicina e con le garanzie espresse nella presente informativa

Acconsento alla registrazione di ogni dato clinico, biologico, audio e video necessario ai fini dell'obiettivo da raggiungere nella cartella clinica del mio medico e del medico refertatore.

Nel caso di necessità o dubbio che richieda una seconda opinione, il presente consenso è esteso ai soggetti che saranno individuati dal mio medico di riferimento o dallo specialista refertatore.

Autorizzo il mio medico ad utilizzare i miei dati sanitari, ma solo in forma anonima ed aggregata, al fine di studio scientifico, controllo economico delle prestazioni, elaborazioni di dati epidemiologici e pubblicazioni scientifiche o congressuali ed in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Autorizzo, inoltre, alla trasmissione dei dati, delle fatture e dei referti, se richiesto, alla compagnie di assicurazione che copriranno i costi delle mie prestazioni e che indicherò esplicitamente, o nel caso il presente accordo sia finalizzata all'erogazione, in tutto o in parte, al servizio sanitario nazionale

Luogo e Data _____

Firma _____